



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 29/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- Vista:** l'istanza in data 19.03.2018 con la quale il circolo sportivo "Le vele di Bellocchio" di Lido di Spina del comune di Comacchio chiede il rilascio di un provvedimento autorizzativo per lo svolgimento di una manifestazione velica denominata "**LE VELE DI BELLOCCHIO**" per il 11 agosto 2018;
- Vista:** l'autorizzazione n°34/2018 rilasciata in data 30.05.2018, ai soli fini demaniali marittimi per lo svolgimento della manifestazione velica dal Comune di Comacchio – Settore Sviluppo Economico e Demanio;
- Vista:** l'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2018 emanata il 19.03.2018;
- Vista:** l'Ordinanza n. 29/2017 in data 28.04.2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna che identifica la fascia di mare interdetta alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna;
- Vista:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2018 emanata in data 10.05.2018 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista:** l'Ordinanza n°33/2017 in data 13.06.2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, riguardante l'approvazione del "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi*";
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg"72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Visti:** il D. Lgs. 171/2005 ed il Decreto 146/2008 ss.mm.ii.;
- Vista:** la Legge 69/2009 s.m.i. e, in particolare, l'art. 32, comma 1;

RENDE NOTO

che dalle ore 14:00 alle ore 19:00 del 11 agosto 2018 lo specchio acqueo antistante la località di Lido di Spina del Comune di Comacchio, sarà interessato da una manifestazione velica – organizzata dal Circolo Sportivo "Le Vele di Bellocchio" con sede in Lido Spina – alla quale parteciperanno diversi natanti a vela che opereranno all'interno di un campo di gara circolare segnalato con una boa di colore arancione, posta al centro avente un raggio pari a 0.5 miglia nel punto di coordinate:

DATUM WGS 84

Punto	Latitudine	Longitudine
Alfa	44°39,00' N	012°16,5' E

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara

A decorrere dalle ore 13:00 e fino alle ore 19:00 del 11 agosto 2018, nello specchio acqueo antistante la località di Lido di Spina del Comune di Comacchio – sopra meglio specificato e riportato nello stralcio della carta nautica n.37 – edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, allegata alla presente ordinanza, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF col recapito 1530 per le situazioni di emergenza.

Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a $\frac{1}{4}$ di miglio dai limiti esterni dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 – Obblighi del Comitato organizzatore

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:

a) Posizionamento del campo di regata.

Il campo di regata dovrà essere posizionato con centro nel punto di coordinate richiesto facendo attenzione di limitare il lato ovest dello stesso (quello confinante con la zona riservata alla balneazione) ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla costa;

Qualora l'Organizzatore delimiti il campo di gara mediante boe, le stesse dovranno essere posizionate non prima di un'ora dall'inizio dell'evento e dovranno essere rimosse al termine della manifestazione. Nel caso cui la manifestazione ricada nella zona di mare oggetto di

esercitazioni di tiro del Poligono di Foce Fiume Reno, le unità navali non potranno ancorare e le relative boe di segnalamento del campo di gara dovranno essere del tipo gonfiabile e posizionate con sistema semi-galleggiante;

b) Conferma dell'evento – Avvenuta delimitazione del campo di regata.

L'organizzatore dovrà inviare a questa Autorità Marittima, anche via fax 0533/325672 ovvero posta elettronica (ucportogaribaldi@mit.gov.it), una dichiarazione di conferma della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione.

Nell'ambito della citata comunicazione dovrà essere indicato:

- Il numero, effettivo e non presunto, delle unità partecipanti;
- I canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala Operativa di questa Autorità Marittima;
- Il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile in mare delle attività di appoggio ai partecipanti nonché il numero di telefono dell'organizzatore, che per la durata dell'evento dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, utilizzando, oltre che l'apparato VHF, anche i seguenti recapiti: **1530** (per i soli casi di emergenza) – tel. 0533/327141 (diretto Sala Operativa).

c) Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza.

L'organizzatore dovrà comunicare alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, con uno dei mezzi di comunicazione a disposizione, l'orario di inizio e di fine della manifestazione e dovrà informare immediatamente questa Autorità Marittima del verificarsi di una situazione di emergenza.

c) Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore dovrà accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio della manifestazione sportiva sino alla fine, siano tali da consentire lo svolgimento in piena sicurezza della stessa.

La predetta manifestazione sarà sospesa qualora il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.

d) Servizio di assistenza in mare - Operatività dei mezzi appoggio.

L'organizzatore assicurerà, per l'intera durata dell'evento un servizio di assistenza ai partecipanti con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva ed idonee a fronteggiare situazioni di emergenza sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza dovranno essere munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa di questa Autorità Marittima;

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o altra causa dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare – L'organizzatore sospenderà l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro delle unità partecipanti.

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, 01.08.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

